

All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) l'articolo 468 è sostituito dal seguente:

«Art. 468. - (*Trasferimento per incompatibilità ambientale*). - 1. Quando ricorrano ragioni d'urgenza, il trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto anche durante l'anno scolastico. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, può essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di personale docente ed educativo, e del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, se trattasi di dirigente scolastico. Il provvedimento va immediatamente comunicato per la convalida al dirigente dell'ufficio scolastico regionale, se disposto nei confronti di personale docente ed educativo, al competente Capo del dipartimento del Ministero della pubblica istruzione, se riguarda dirigenti scolastici. In mancanza di convalida, ed in ogni caso in mancanza di presentazione della richiesta di parere dell'organo collegiale competente, nel termine di dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto.

2. Qualora le ragioni di urgenza di cui al comma 1 siano dovute alla sussistenza di gravi e comprovati fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di uno o più docenti lesivi della dignità delle persone che operano nell'ambito scolastico, degli studenti e dell'istituzione scolastica, tali da risultare incompatibili con la funzione educativa, il dirigente scolastico, nella garanzia del rispetto dei principi costituzionali e del principio di parità di trattamento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, attuativo della direttiva 2000/78/CE, può adottare il provvedimento di sospensione senza sentire il collegio dei docenti, con le modalità previste dal comma 1. Nel caso in cui i fatti di cui al primo periodo del presente comma siano riferibili a comportamenti di dirigenti scolastici, il provvedimento di sospensione è adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale e la convalida è operata, entro il termine di dieci giorni, dal competente Capo del dipartimento del Ministero della pubblica istruzione. Entro il termine di cinque giorni dall'adozione del provvedimento di sospensione, il docente o il dirigente scolastico interessati possono produrre proprie memorie difensive all'organo competente a disporre la convalida. In mancanza di convalida il provvedimento di sospensione è revocato di diritto»;

*c-bis*) all'articolo 469:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il trasferimento d'ufficio per soppressione di posto o cattedra è disposto dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. Il trasferimento d'ufficio del personale docente ed educativo determinato da accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede è disposto dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su parere del competente consiglio di disciplina del Consiglio scolastico provinciale per il personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado e, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, su parere del corrispondente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I suddetti pareri devono essere resi nel termine di novanta giorni successivi al ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni per l'effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si rendano necessari. Decorso inutilmente tale termine l'amministrazione può procedere all'adozione del provvedimento»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora, per mancanza di sedi disponibili, il trasferimento di ufficio debba aver luogo per provincia diversa da quella in cui l'interessato presta servizio, la sede è stabilita sulla base di criteri di viciniorietà e raggiungibilità».

**2. 150.** (*Testo corretto*)Le Commissioni.

(*Approvato*)